SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 1952

(136a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato» (N. 2334) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Presidente	2										Pa	g.	1503
Focaccia,	So	tte	se_{ℓ}	gre	tar	io	di	Sta	to	p	er	\boldsymbol{i}	
trasporti													1005

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Ottani, Panetti, Priolo, Pucci, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

È altresì presente il Sottosegretario d Stato per i trasporti, senatore Focaccia. GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato » (N. 2334) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensiori per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato ».

Poichè il relatore, senatore Tommasini, impegnato presso una Commissione che si riunisce in questa stessa ora al Ministero dei trasporti, è momentaneamente assente, do lettura io stesso di una nuova relazione, il cui testo egli mi ha consegnato, e che contiene le proposte definitive di emendamento da lui formulate.

A tale riguardo, informo sin d'ora la Commissione che le proposte suddette hanno avuto l'assenso della 5ª Commissione finanze e tesoro.

« Onorevoli colleghi, il disegno di legge " Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato" (2334), approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1952, si propone il fine di elimiVII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 136° RIUNIONE (26 giugno 1952)

nare una evidente sperequazione nel trattamento di liquidazione di pensione reversibile a favore degli eredi di agenti revocati dall'impiego o destituiti con o senza diritto a pensione.

«Le disposizioni oggi vigenti stabiliscono il trattamento di quiescenza di cui al prospetto che segue:

	Agente	Famiglia	Disposizioni legislative		
1º Destituiti senza diritto a pensione.		50 % dell'intera pen- sione che spetterebbe all'agente in caso di esonero normale.	Articolo 16 testo unico sulle pensioni ferro- viarie n. 229 (1909).		
2º Revocati	75 % dell'intero.	50 % (come al numero 1).	Articolo 18 regio de- creto legge n. 1393 (1917).		
3º Destituiti con diritto a pensione.	75 % (come al numero 2).	50 % del 75 % e cioè 37,50 % dell'intero.	Decreto legislativo luo- gotenenziale n. 915 (1945) ed articolo 15 del testo unico n. 229 (1909).		

« Perchè più facile riesca la esatta interpretazione del prospetto fa d'uopo tenere presente che per il personale ferroviario la revocazione e la destituzione rappresentano, nella graduatoria delle punizioni disciplinari, la penultima e l'ultima nell'ordine della gravità.

« Agli effetti del trattamento di quiescenza, al revocato spettano i tre quarti di quello che sarebbe il trattamento nel caso di esonero normale: per il destituito l'articolo 1 del decreto-legge 8 giugno 1945, n. 915, prevede due distinte forme di trattamento, a giudizio di un'apposita Commissione, senza o con diritto a pensione. In quest'ultimo caso, non potendo evidentemente il destituito godere di un trattamento migliore del revocato, viene liquidato col 75 per cento di quello che gli spetterebbe nel caso di esonero normale (viene cioè trattato alla pari del revocato).

« Vediamo ora quello che la legislazione prevede per quanto riflette il trattamento di quiescenza reversibile, e per semplicità consideriamo il caso di elementi ammogliati ma senza figli.

« Alla vedova del revocato spetta il 50 per cento della virtuale pensione intera del defunto marito; alla vedova del destituito con diritto a pensione il 50 per cento della pensione che percepiva il defunto marito e cioè il 50 per cento dei tre quarti della virtuale pensione intera del defunto marito e cioè il 37,50 per cento della pensione virtuale intera; alla vedova del destituito senza diritto a pensione il 50 per cento della virtuale pensione intera del defunto marito; viene cioè continuato alla vedova il medesimo trattamento economico ad essa spettante col marito vivente, chè infatti la moglie del destituito senza diritto a pensione viene, ai fini della quiescenza, considerata come vedova dalla data del provvedimento di destituzione (3º capoverso dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1º giugno 1945, n. 915).

« E qui sta la evidente sperequazione in quanto la vedova del destituito senza diritto a pensione gode da anni di un trattamento di reversibilità sensibilmente migliore della vedova del destituito con diritto a pensione. Orbene, provvede ad eliminare questa sperequazione il disegno di legge testè approvato dall'altro ramo del Parlamento e sottoposto ora al nostro esame ? Provvede riducendo alla metà dei

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 136¹ RIUNIONE (26 giugno 1952)

tre quarti della virtuale pensione intera anche il trattamento di reversibilità alla vedova del destituito senza diritto a pensione ed alla vedova del revocato. E questa soluzione livellatrice in senso peggiorativo la nostra Commissione non può accettare poichè significherebbe peggiorare oggi un trattamento economico che risale a 43 anni or sono!

« La Commissione ritiene molto più equo invece lasciare così come è dal 1909 il trattamento di reversibilità alle vedove dei revocati o dei destituiti senza diritto a pensione ed elevare dal 37,50 per cento al 50 per cento della virtuale pensione intera del marito il trattamento alla vedova del destituito con diritto a pensione.

« Non è sfuggito alla Commissione che, così modificando il disegno di legge, non viene a realizzarsi una economia (mancata riduzione del coefficiente di pensione) ma una maggiore spesa (maggiorazione della pensione); ma si tratta di un così esiguo numero di casi da rendere pressochè trascurabile e l'una e l'altra.

«Infatti annualmente, per motivi disciplinari vengono revocati o destituiti senza diritto a pensione circa 70 agenti, l'80 per cento dei quali ha raggiunto i limiti minimi di servizio necessari per il diritto a pensione ed età media di 50 anni. Tenuto conto della vita probabile dei pensionati ferroviari di 50 anni di età, calcolata in circa 18 anni, la consistenza massima in situazione di regime può ritenersi di circa 1000 unità, con una mancata econonomia pertanto, in confronto alla odierna situazione di fatto, di annue lire 12.990.000, cifra questa peraltro che verrà raggiunta nella accennata situazione di regime e cioè al 18º anno dalla data della entrata in vigore della legge in esame. La mancata economia è stata calcolata considerando che di norma le pensioni di reversibilità stanno a quelle dirette nel rapporto da 4 a 6.

« La maggiore spesa invece, con la soluzione proposta della Commissione, si presume in lire 772 mila annue, somma, questa, calcolata tenendo per base che si può oggi considerare che le vedove di agenti con diritto a pensione (caso 3 del prospetto) siano in numero di 40; la differenza che la nuova legge apporterà a loro vantaggio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la valuta in lire 19.300 annue, ond'è che avranno lire $19.300 \times 40 = \text{Lire}$ 772.000.

« Onorevoli colleghi, il relatore propone alla vostra approvazione il nuovo testo del disegno di legge che viene a risultare modificato come in appresso:

l'articolo 1 dello schema va soppresso e sostituito dal nuovo articolo 1:

"Fra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, va inserito il seguente comma:

'Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione'.

«L'articolo 2 rimane invariato, trattandosi di una norma di carattere interpretativo. Con questo articolo viene soppressa la parola "comunque" nel testo dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915.

«L'articolo 3 va soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo 3:

"Le norme di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, si applicano altresì ai casi di cessazione definitiva dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione".

«Il relatore non può infine non tenere presente che mentre i casi di revocazione o destituzione sono rarissimi fra gli statali in genere, sono invece meno rari tra i ferrovieri dello Stato in quanto e la revoca e la destituzione possono non rappresentare la conclusione di un procedimento disciplinare vero e proprio ma la conclusione di un procedimento disciplinare in conseguenza di grave mancanza di carattere professionale (fatti questi in genere che riflettono la sicurezza dell'esercizio)».

FOCACCIA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura nel testo proposto dall'onorevole relatore: VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 136ª RIUNIONE (26 giugno 1952)

Art. 1.

Fra il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogoter enziale 8 giugno 1945, n. 915, è inserito il seguente comma:

« Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti delle Ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del presente decreto, e questa abbia espresso parere favorevole e, purchè, ove trattisi di condarnati, essi abbiano altresì ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune.

- «La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente.
- « La revoca della sentenza di riabilitazione produce ruovamente di diritto la perdita della pensione ».

(È approvato).

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, si applicano altresì ai casi di cessazione definitiva dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvato).$

La riunione termina alle ore 10,40.